# DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017 720/2017/R/EEL

MERCATI E CONTRATTI DI RIFERIMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI AI PRODUTTORI CIP 6/92, DALL'APPLICAZIONE DELL'EMISSION TRADING SYSTEM, PER L'ANNO 2018

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 ottobre 2017

#### VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, 2003/87/CE;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 23 aprile 2009, 2009/29/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e sue modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 611/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 611/2016/R/eel).

## **CONSIDERATO CHE:**

• con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti ai produttori dall'applicazione dell'*emission trading system* a decorrere dall'anno 2013, limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE) nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del medesimo provvedimento Cip 6/92;

- l'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione 307/2013/R/eel, ha previsto che le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare siano suddivise in due parti:
  - a) quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER (Certified Emission Reduction) ed ERU (Emission Reduction Unit);
  - b) quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA (*European Union Allowance*);
- la medesima deliberazione ha previsto che:
  - a) alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU venga riconosciuto un valore unitario P<sub>FLEX</sub>, espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri;
  - b) alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA venga riconosciuto un valore unitario  $P_{EUA}$ , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri;
- l'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione 307/2013/R/eel, prevede che i mercati e i prodotti di riferimento siano individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha ritenuto opportuno limitare il periodo di validità dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'emission trading system ai soli primi tre anni (2013-2015) del terzo periodo di assegnazione, ritenendo, comunque, di poter confermare i medesimi criteri anche per gli anni successivi qualora non dovessero registrarsi variazioni significative in merito all'applicazione dell'emission trading system;
- con la deliberazione 497/2015/R/eel, non essendo nel frattempo emersi elementi innovativi, l'Autorità ha esteso i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system*, già definiti dalla deliberazione 307/2013/R/eel, anche agli anni successivi al 2015 afferenti al terzo periodo di assegnazione (cioè fino al 2020).

## **CONSIDERATO CHE:**

- il punto 1, della deliberazione 611/2016/R/eel, per l'anno 2017, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{FLEX}$ :
  - a) EEX European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2017;
  - b) ICE ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2017;

- il punto 1, della deliberazione 611/2016/R/eel, per l'anno 2017, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{\text{EUA}}$ :
  - a) EEX European Energy Exchange, contratto EUA spot;
  - b) EEX European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
  - c) EEX European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
  - d) ICE ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
  - e) ICE ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- nel corso dell'ultimo anno non sono emersi elementi sufficienti per definire mercati
  e prodotti di riferimento per il calcolo dei termini P<sub>FLEX</sub> e P<sub>EUA</sub> diversi da quelli già
  individuati per l'anno 2017 e richiamati nei precedenti alinea.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

• individuare, come riferimento per l'anno 2018, ai fini dell'applicazione della deliberazione 497/2015/R/eel, i medesimi mercati e prodotti di riferimento già individuati per l'anno 2017

### **DELIBERA**

- 1. ai fini dell'applicazione della deliberazione 497/2015/R/eel, con riferimento all'anno 2018:
  - i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P<sub>FLEX</sub> sono:
    - a) EEX European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2018;
    - b) ICE ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2018;
  - i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P<sub>EUA</sub> sono:
    - a) EEX European Energy Exchange, contratto EUA spot;
    - b) EEX European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
    - c) EEX European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
    - d) ICE ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
    - e) ICE ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- 2. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni